

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 125)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Disciplina del conferimento di sedi farmaceutiche urbane vacanti o di nuova istituzione

ONOREVOLI SENATORI. — La notevole e quasi sempre disordinata crescita delle nostre città ha evidenziato, tra gli altri problemi non risolti e non affrontati, anche il problema del servizio farmaceutico.

Prima del *boom* edilizio e della conseguente espansione delle città oltre i vecchi perimetri, la popolazione era addensata, ammassata nel cosiddetto centro storico e raggiungeva densità veramente notevoli. In conseguenza tutti i servizi, anche quelli farmaceutici, erano accentrati.

Alla fuga dei cittadini dal centro storico in cerca di case più confortevoli, più moderne, nei cosiddetti quartieri residenziali, non è seguita, se non in tutti, certamente in nu-

merosissimi casi, l'apertura di nuove farmacie o il trasferimento di qualcuna dal vecchio centro storico, dove la diminuzione notevole della popolazione non giustifica la presenza delle numerose farmacie nè dà a chi la gestisce sufficiente guadagno.

Il nostro disegno di legge mira alla distribuzione più funzionale e più aderente alla realtà ed ai bisogni delle popolazioni e nello stesso tempo all'attribuzione in maniera equa e corretta delle sedi vacanti o di nuova istituzione.

Confidiamo in un vostro benevolo e responsabile esame del presente disegno di legge che è contenuto in un articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il conferimento delle sedi farmaceutiche urbane vacanti o di nuova istituzione, che risultino disponibili per l'esercizio, ha luogo mediante concorso per titoli al quale sono ammessi farmacisti titolari nel comune.

La commissione esaminatrice e i punti a disposizione della commissione per la valutazione dei titoli sono quelli indicati negli articoli 4 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Le sedi farmaceutiche che saranno lasciate vacanti dai vincitori del concorso di cui al primo comma saranno conferite per concorso provinciale per titoli ed esami secondo le modalità di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 475, salvo che in sede di revisione della pianta organica sia conveniente la loro soppressione.